Installazione e Impianti

LE TEMPISTICHE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

****

Il problema relativo alla tempistica delle manutenzioni ed al soggetto che abbia la facoltà di deciderle ha spesso ingenerato interpretazioni non corrette, spesso alimentate ad arte, che hanno contribuito non poco a creare problemi alle imprese.

E' pertanto di estrema importanza fare chiarezza sul tema, riferendosi a quanto prescrivono i provvedimenti legislativi e non ai "*desiderata"* di qualcuno, in maniera da dare alle imprese che rappresentiamo la certezza del diritto.

Innanzitutto è il DM 37/08 a dire chiaramente che "*Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,* ***tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate***" (art. 8, comma 2).

E' altresì automatico ribadire che gli obblighi del proprietario vengono demandati ai soggetti terzi che ricevono in gestione/utilizzo gli impianti. Infatti i recenti provvedimenti legislativi non identificano più come figura il proprietario bensì il responsabile dell'impianto ovvero colui che detiene e dispone del bene.

Il DPR 74/2013, poi, indica chiaramente compiti e responsabilità di chi debba decidere la tempistica delle operazioni di manutenzione. All'articolo 7 *("Controllo e manutenzione degli impianti termici"*) è infatti specificato che:

1. *Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite (…) conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute* ***nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto*** - (articolo 7, comma 1)
2. *Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione (…) devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle* ***istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante*** **-** (articolo 7, comma 2)

Inoltre, nel Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi vi sono alcuni riferimenti che potrebbero risultare estremamente utili nel definire in modo oggettivo, chiaro e togliendo ogni residuo dubbio interpretativo in merito alla tempistica delle manutenzioni degli impianti termici.

L'art 1 ("*Ambito di* applicazione") del Regolamento stabilisce infatti che un apparecchio si considera ***«usato normalmente»*** quando:
a) *è installato correttamente e* ***sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante****;*
b) è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.

Per i nostri manutentori il richiamo di cui al comma a) in merito alle istruzioni del fabbricante per quanto concerne le operazioni di manutenzione chiarirebbe definitivamente le tempistiche della manutenzione per gli installatori ed una precisa definizione della responsabilità e della garanzia di prodotto. La definizione di "*usato normalmente*" inoltre ricorre da sempre nei rapporti di efficienza energetica (anche negli ormai decaduti allegati G, F, H) laddove si deve dichiarare se l'impianto possa funzionare o meno.

Nel vigente Allegato Tipo 1 infatti si legge che " *Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed* ***usato normalmente*** *ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni*."

In definitiva il tecnico, dichiarando che l'apparecchio può essere usato normalmente, richiama il responsabile dell'impianto all'osservanza delle istruzioni del fabbricante circa la frequenza degli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti sempre secondo tale periodicità.